Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 72° **Roma - Mercoledì, 11 febbraio 1931 - Anno IX** **Numero 34**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1931

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

Veggansi le norme inserite nella testata del « Foglio delle inserzioni ».

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 273.

REGIO DECRETO 23 ottobre 1930, n. 1873.

Consolidamento del contributo scolastico dovuto dallo Stato al comune di Gorizia per le scuole elementari dell'ex comune di Salcano, ai sensi dell'art. 11 della legge 14 giugno 1928, n. 1482.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 2 gennaio 1927, n. 1, e 25 ottobre 1908, n. 2520, coi quali il comune di Salcano è stato aggregato al comune di Gorizia;

Visto che, conseguentemente, gli insegnanti elementari del suddetto Comune sono passati a tutti gli effetti dall'amministrazione del Regio provveditorato agli studi di Trieste alla diretta amministrazione del comune autonomo di Gorizia, a decorrere dal 1° gennaio 1929;

Visto l'art. 11 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, col quale le disposizioni contenute nel n. 3 e 4 comma dell'art. 1 della stessa legge, per quanto riguarda i concorsi e rimborsi scolastici dovuti dallo Stato ai Comuni che hanno la diretta amministrazione delle scuole elementari, si applicano anche per le scuole amministrate dai Regi provveditorati agli studi nei Comuni aggregati ad altri che abbiano invece la diretta amministrazione delle scuole;

Visto il 3° comma dello stesso art. 1 della citata legge, per il quale i concorsi e rimborsi dello Stato da corrispondersi ai Comuni suddetti sono consolidati nella differenza

fra la spesa effettivamente sostenuta per le scuole predette dall'Amministrazione regionale scolastica e direttamente dal Ministero per le scuole non classificate e i contributi dovuti dai Comuni per effetto dell'art. 1 del R. decreto-legge 1° maggio 1924, n. 763, e degli articoli 18 e 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Visti gli atti trasmessi dal Regio provveditore agli studi di Trieste dai quali risulta che nell'esercizio 1927-1928 quell'Amministrazione scolastica per la gestione delle scuole elementari del comune di Salcano sostenne l'effettiva spesa di L. 127.378,93;

Visto che nello stesso esercizio finanziario il Ministero della educazione nazionale non sostenne nessuna spesa per la gestione di scuole non classificate in detto Comune;

Visti i Regi decreti 4 giugno 1925, n. 1309, 16 giugno 1927, n. 1660 e 14 luglio 1927, n. 1870, coi quali, in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 1° maggio 1924, n. 763, e degli articoli 18 e 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, furono rispettivamente consolidati e liquidati a carico del comune di Salcano, ora aggregato al comune di Gorizia, i corrispondenti contributi da L. 6960, L. 12.000 e L. 6000;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato il consolidamento del contributo annuale dovuto dallo Stato al comune di Gorizia, a titolo di concorsi e rimborsi scolastici, per la diretta amministrazione delle scuole elementari del comune aggregato di Salcano, in applicazione dell'art. 11 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, il cui ammontare rimane stabilito nella somma di lire 102.418,93 risultante dallelenco annesso al presente decreto, a decorrere dal 1° gennaio 1929.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 304, *foglio* 144. — MANCINI.

Contributo dovuto dallo Stato al comune di Gorizia in esecuzione degli articoli 11 e 13 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, per l'amministrazione diretta delle scuole elementari dell'ex comune di Salcano.

POSTI DI RUOLO N. 13.

Spesa sostenuta nell'esercizio 1927-28 *dall'Amministrazione scolastica regionale*:

1. Stipendi ed assegni al personale di ruolo	L.	117.062,70
2. Retribuzioni per supplenze	»	503,52
3. Compensi per insegnanti facoltativi	»	2.594 —
4. Concorso ad Enti per scuole a sgravio	»	
5. Contributo 8 % al Monte pensioni	»	7.202,71
6. Spese per: indennità alle Commissioni dei concorsi magistrali; indennità esami; indennità visite fiscali; rimborso R. M. e M. P.; rimborso equivalente alloggio in natura	»	16 —

Spese sostenute direttamente dal Ministero:

1. Per scuole non classificate	»	
Totale	L.	127.378,93

A dedurre per contributi scolastici a carico del Comune:

Per l'art. 1 del R. decreto-legge 1° maggio 1924, n. 763	L.	6.960	
Per l'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722	»	12.000	
Per l'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722	»	6.000	
			L. 24.960 —
Contributo a carico dello Stato dal 1° gennaio 1929			L. 102.418,93

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
GIULIANO.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Numero di pubblicazione 274.

REGIO DECRETO 23 ottobre 1930, n. 1875.

Consolidamento del contributo scolastico dovuto dallo Stato al comune di Gorizia per le scuole elementari dell'ex comune di San Pietro di Gorizia, ai sensi dell'art. 11 della legge 14 giugno 1928, n. 1482.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 2 gennaio 1927, n. 1, e 25 ottobre 1928, n. 2520, coi quali il comune di San Pietro di Gorizia è stato aggregato al comune di Gorizia;

Visto che, conseguentemente, gli insegnanti elementari del suddetto Comune sono passati a tutti gli effetti dall'amministrazione del Regio provveditorato agli studi di Trieste alla diretta amministrazione del comune autonomo di Gorizia, a decorrere dal 1° gennaio 1929;

Visto l'art. 11 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, col quale le disposizioni contenute nel 3° e 4° comma dell'art. 1 della stessa legge, per quanto riguarda i concorsi e rimborsi scolastici dovuti dallo Stato ai Comuni che hanno la diretta amministrazione delle scuole elementari, si applicano anche per le scuole amministrate dai Regi provveditorati agli studi nei Comuni aggregati ad altri che abbiano invece la diretta amministrazione delle scuole;

Visto il 3° comma dello stesso art. 1 della citata legge, per il quale i concorsi e rimborsi dello Stato da corrispondersi ai Comuni suddetti sono consolidati nella differenza fra la spesa effettivamente sostenuta per le scuole predette dall'Amministrazione regionale scolastica e direttamente dal Ministero per le scuole non classificate e i contributi dovuti dai Comuni per effetto dell'art. 1 del R. decreto-legge 1° maggio 1924, n. 763, e degli articoli 18 e 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Visti gli atti trasmessi dal Regio provveditore agli studi di Trieste dai quali risulta che nell'esercizio 1927-1928 quell'Amministrazione scolastica per la gestione delle scuole elementari del comune di San Pietro di Gorizia sostenne l'effettiva spesa di L. 59.726,85;

Visto che nello stesso esercizio finanziario il Ministero della educazione nazionale non sostenne nessuna spesa per la gestione di scuole non classificate in detto Comune;

Visti i Regi decreti 4 giugno 1925, n. 1309, 16 giugno 1927, n. 1660 e 14 luglio 1927, n. 1870, coi quali, in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 1° maggio 1924. n. 763, e degli articoli 18 e 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, furono rispettivamente consolidati e liquidati a ca-

rico del comune di San Pietro di Gorizia, ora aggregato al comune di Gorizia, i corrispondenti contribuiti di L. 3140, L. 4800 e L. 2400;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato il consolidamento del contributo annuale dovuto dallo Stato al comune di Gorizia, a titolo di concorsi e rimborsi scolastici, per la diretta amministrazione delle scuole elementari del comune aggregato di San Pietro di Gorizia, in applicazione dell'art. 11 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, il cui ammontare rimane stabilito nella somma di L. 49.386,85 risultante dall'elenco annesso al presente decreto, a decorrere dal 1° gennaio 1929.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 304, *foglio* 146. — MANCINI.

Contributo dovuto dallo Stato al comune di Gorizia in esecuzione degli articoli 11 e 13 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, per l'amministrazione diretta delle scuole elementari dell'ex comune di San Pietro di Gorizia.

POSTI DI RUOLO N. 6.

Spesa sostenuta nell'esercizio 1927-28 *dall'Amministrazione scolastica regionale*:

1. Stipendi ed assegni al personale di ruolo . .		L.	55.458,19
2. Retribuzioni per supplenze		»	
3. Compensi per insegnanti facoltativi		»	800 —
4. Concorso ad Enti per scuole a sgravio . . .		»	
5. Contributo 8 % al Monte pensioni		»	3.468,66
6. Spese per: indennità alle Commissioni dei concorsi magistrali; indennità esami; indennità visite fiscali; rimborso R. M. e M. P.; rimborso equivalente alloggio in natura		»	
Spese sostenute direttamente dal Ministero:			
1. Per scuole non classificate		»	
Totale . . .		L.	59.726,85
A dedurre per contributi scolastici a carico del Comune:			
Per l'art. 1 del R. decreto-legge 1° maggio 1924, n. 763	L. 3.140		
Per l'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722	» 4.800		
Per l'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722	» 2.400	»	10.340 —
Contributo a carico dello Stato dal 1° gennaio 1929 .		L.	49.386,85

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale
GIULIANO.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Numero di pubblicazione 275.

REGIO DECRETO 30 ottobre 1930, n. **1890**.

Approvazione del nuovo statuto della Regia scuola d'ingegneria di Padova.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto lo statuto della Regia scuola d'ingegneria di Padova approvato con R. decreto 14 ottobre 1926, n. 2270;

Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle Autorità accademiche della Regia scuola d'ingegneria predetta;

Veduti gli art. 1 ed 80 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;

Veduti i Regi decreti 7 ottobre 1926, n. 1977 e 14 giugno 1928, n. 1590 concernenti gli studi universitari d'ingegneria;

Sentito il Consiglio superiore della educazione nazionale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della Regia scuola d'ingegneria di Padova, approvato con R. decreto 14 ottobre 1926, n. 2270, è abrogato.

In sua sostituzione è approvato il nuovo statuto annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 ottobre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *febbraio* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 305, *foglio* 24. — MANCINI.

Statuto della Regia scuola d'ingegneria di Padova.

TITOLO I.

Disposizioni generali.

Art. 1. — La Regia scuola di ingegneria di Padova ha per fine d'impartire l'istruzione scientifica e tecnica necessaria per conseguire la laurea in ingegneria civile od in ingegneria industriale, titolo prescritto per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di ingegnere; di provvedere al perfezionamento degli ingegneri e di altri laureati in taluni rami delle discipline tecniche, di promuovere lo sviluppo scientifico nel campo dell'ingegneria, e di studiare, dal punto di vista scientifico-tecnico, i problemi relativi alla conoscenza ed all'utilizzazione delle risorse italiane con speciale riguardo a quelle della regione veneta.

Art. 2. — I corsi, che conducono alla laurea in ingegneria, sono quelli del triennio di applicazione prescritti dall'art. 1, comma 1° del R. decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1977.

Ad integrare la cultura degli studenti ed anche dei laureati si provvede con i seminari.

Art. 3. — Lo studente al momento dell'iscrizione riceverà dalla segreteria, oltre la tessera di cui all'art. 69 del regolamento generale universitario, un libretto di iscrizione, nel quale ogni anno saranno segnati gli insegnamenti da seguire. Sullo stesso libretto la segreteria farà annotazione delle tasse e sopratasse pagate.

Art. 4. — Per l'ammissione al primo anno del corso triennale di cui all'art. 2, è necessario aver conseguito l'attestato di licenza del corso biennale di studi universitari propedeutici per l'ingegneria, qualunque sia la Facoltà o Scuola di provenienza, ai sensi degli art. 2, 3, 4, 5 del R. decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1977, e degli articoli 1, 2, 3, 4 del R. decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1590.

Art. 5. — Coloro che nell'anno accademico 1925-26 compirono il secondo anno del biennio propedeutico, ma non superarono tutti gli esami prescritti, non sono tenuti a superare l'esame di licenza, per esser iscritti al triennio di applicazione della Scuola.

Art. 6. — Coloro che abbiano compiuto il primo o secondo anno del triennio di studi di applicazione in un'altra Regia scuola di ingegneria, possono, in base al documento dei loro studi ed esami e per deliberazione che il Consiglio della Scuola prenderà caso per caso, essere iscritti rispettivamente al secondo ed al terzo anno del triennio d'ingegneria civile o industriale, sottostando alle provvidenze che il Consiglio della Scuola dovrà, in caso di ammissione, stabilire affinchè nell'ulteriore corso di studi si completino la preparazione e gli esami relativi alle materie dei corsi precedenti.

Art. 7. — Per i laureati in ingegneria civile aspiranti alla laurea in ingegneria industriale o viceversa, per i laureati in ingegneria navale, in architettura, in fisica, in chimica che siano forniti del titolo di studi medi prescritto per l'ammissione al corso biennale di studi universitari propedeutici per l'ingegneria e del titolo d'ammissione al primo anno del corso triennale di studi d'applicazione, a norma dei precedenti articoli 4 e 5, e per gli ufficiali e gli ex-ufficiali di artiglieria e del genio o dello Stato Maggiore della Regia marina, che si trovino nelle condizioni specificate nell'art. 7 del R. decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1590, aspiranti alla laurea in ingegneria civile od a quella in ingegneria industriale, la Scuola, tenuto conto degli studi compiuti e degli esami superati dagli aspiranti, determina caso per caso, l'anno di corso al quale i medesimi possono essere iscritti, il numero minimo degli insegnamenti che debbono essere seguiti e formare oggetto d'esami, e l'ordine degli studi.

TITOLO II.

Ordinamento didattico del triennio di studi di applicazione.

Art. 8. — Il corso triennale di studi di applicazione comprende due sezioni: di ingegneria civile e di ingegneria industriale.

Art. 9. — Gli insegnamenti costitutivi del triennio sono i seguenti:

Sezione di ingegneria civile.

1. Termotecnica;
2. Chimica applicata;
3. Mineralogia e geologia applicata;
4. Elementi delle costruzioni;
5. Elementi delle macchine;
6. Meccanica applicata alle costruzioni;
7. Meccanica applicata alle macchine;
8. Idraulica generale e sperimentale;
9. Topografia con elementi di geodesia;
10. Elettrotecnica;
11. Costruzioni;
12. Macchine;
13. Architettura tecnica;
14. Idraulica tecnica;
15. Costruzioni stradali e ferroviarie;
16. Ferrovie;
17. Economia rurale ed estimo;
18. Materie giuridiche ed amministrative;
19. Igiene applicata all'ingegneria;
20. Edilizia e costruzioni rurali;
21. Idraulica agraria;
22. Costruzioni marittime e navigazione interna.

Le materie 20, 21 e 22 non sono obbligatorie per gli studenti che optano per il ramo di costruzioni di ponti e strade; esse sono invece obbligatorie rispettivamente per quelli che optano per il ramo di costruzioni edilizie (materia 20); o per il ramo di costruzioni idrauliche (materie 21 e 22); per questi rami saranno convenientemente ridotte le lezioni e le esercitazioni dei corsi di costruzioni stradali e ferroviarie e di ferrovie.

Sezione di ingegneria industriale.

1. Termotecnica;
2. Chimica industriale;
3. Mineralogia e geologia applicata;
4. Elementi delle costruzioni;
5. Elementi delle macchine;
6. Meccanica applicata alle costruzioni;
7. Meccanica applicata alle macchine;
8. Idraulica;
9. Chimica organica;
10. Topografia;
11. Elettrotecnica;
12. Macchine;
13. Tecnologie elettriche;
14. Misure elettriche;
15. Impianti elettrici;
16. Chimica fisica;
17. Esercitazioni di chimica industriale;
18. Costruzione delle macchine;
19. Impianti di industrie meccaniche;
20. Costruzioni industriali;
21. Materie giuridiche ed amministrative;
22. Igiene applicata all'ingegneria;
23. Ferrovie;
24. Complementi di elettrotecnica;
25. Chimica metallurgica e metallografia;
26. Macchinari ed impianti chimici con disegni;
27. Tecnologia meccanica.

Gli studenti hanno diritto di scelta fra il complesso delle materie 9, 16, 17, 25 e 26 per il ramo chimico; il complesso delle materie 10, 13, 14, 15 e 24 — per il ramo elettrotecnico, ed il complesso delle materie 10, 13, 18, 19 e 25 — per il ramo meccanico.

Art. 10. — I corsi sono normalmente annuali. Tuttavia il Consiglio della Scuola può limitarli fino a un semestre o estenderli fino a due interi anni scolastici, a seconda dello sviluppo che reputi opportuno dare ai vari insegnamenti. La ripartizione degli insegnamenti fra i tre anni del corso di applicazione sarà stabilita dal Consiglio della Scuola e comunicata nel manifesto annuale.

Art. 11. — Oltre i predetti insegnamenti costitutivi, possono essere impartiti nella Scuola i seguenti altri:

1. Idraulica fluviale;
2. Impianti idroelettrici;
3. Acquedotti e fognature;
4. Agraria generale (come introduzione all'ingegneria rurale);
5. Meccanica superiore tecnica;
6. Costruzioni aeronautiche;
7. Motori aeronautici;
8. Telegrafia e telefonia;
9. Trazione elettrica;
10. Lingua tedesca;
11. Lingua inglese;
12. Meccanica agraria;
13. Metrologia;
14. Chimica analitica;
15. Chimica delle industrie agrarie;
16. Oscillazioni elettromagnetiche;
17. Idrodinamica;
18. Aerodinamica.

Alcuni degli anzidetti insegnamenti possono essere resi obbligatori, nel triennio di studi di applicazione, per deliberazione del Consiglio della Scuola.

Art. 12. — L'insegnamento impartito a titolo privato acquista titolo ed efficacia di corso pareggiato, ai sensi dell'art. 60 del regolamento generale universitario, quando il corso del libero docente abbia orario ed estensione di programma conformi a quelli del corso ufficiale e risponda alle prescrizioni dell'art. 59 del regolamento predetto.

Titolo III.

Esami di profitto e di laurea.

Art. 13. — Ogni insegnante deve accertarsi, durante l'anno, del profitto dell'allievo con le prove orali, scritte, grafiche e pratiche che creda opportuno stabilire.

Art. 14. — Gli esami di profitto e quelli di laurea hanno luogo in ciascun anno accademico in due sessioni, una estiva ed una autunnale: la prima ha inizio subito dopo la chiusura annuale dei corsi e la seconda un mese innanzi il principio del nuovo anno accademico.

Art. 15. — Il Consiglio della Scuola, alla fine di ciascun anno accademico, può stabilire aggruppamenti di materie, per le quali l'anno successivo vi sarà un unico esame, annunziandoli nel manifesto a stampa di cui all'art. 3 del Regolamento generale universitario.

Lo studente conserverà però il diritto di sostenere gli esami per singole materie o per gruppo, secondo le norme vigenti nell'anno in cui fu iscritto nella Scuola.

Art. 16. — La forma delle prove (scritte, orali, grafiche, pratiche), che costituiscono ciascun esame di profitto, viene stabilita dal Consiglio dei professori, su proposta del professore della materia.

Art. 17. — Coloro che hanno seguito l'intero corso di studi propedeutici e di applicazione per l'ingegneria ed hanno superato tutti gli esami di profitto delle materie elencate nel piano di studi, sono ammessi a sostenere l'esame di laurea in ingegneria, il quale consiste nello svolgimento di un progetto specifico per un determinato ramo di ingegneria, redatto nell'ultimo anno di corso, ed in una discussione orale.

Il progetto viene assegnato al candidato al principio dell'anno accademico dai professori delle materie a cui si riferisce, e viene comunicato alla Direzione della Scuola entro il primo bimestre dell'anno accademico.

La discussione orale si svolgerà in modo da accertare la cultura del candidato sulle discipline attinenti alla laurea cui aspira.

Art. 18. — Le Commissioni per gli esami di profitto sono composte di almeno tre membri; debbono farne parte l'insegnante della disciplina oggetto di esame ed un libero docente o cultore della materia stessa. Di ogni Commissione deve far parte un professore di ruolo della Scuola.

La Commissione esaminatrice per l'esame di laurea è costituita di nove professori ufficiali della Scuola, tra i quali devono essere compresi i titolari delle materie cui si riferisce il progetto, oltre il direttore, che la presiede, ed un membro estraneo scelto fra i liberi docenti.

Titolo IV.

Ordinamento degli istituti.

Art. 19. — Il materiale scientifico e didattico della Scuola è ripartito nella biblioteca centrale, nella officina meccanica centrale e nei seguenti istituti:

1. Istituto di meccanica applicata e Regio laboratorio per le prove dei materiali da costruzione;
2. Istituto di costruzioni di ponti e strade;
3. Istituto di macchine;
4. Istituto di idraulica;
5. Istituto di architettura tecnica;
6. Istituto di fisica applicata ed elettrotecnica;
7. Istituto di chimica industriale ed applicata;
8. Istituto di economia rurale ed estimo;
9. Istituto di topografia e geodesia;
10. Regio orto agrario.

A ciascun istituto presiede un direttore scelto dal Consiglio della Scuola tra i titolari delle cattedre cui l'istituto provvede.

Ogni istituto potrà essere suddiviso in sezioni per deliberazione del Consiglio della Scuola ed approvazione del Consiglio di amministrazione.

I direttori della biblioteca e dell'officina meccanica sono designati annualmente dal Consiglio della Scuola.

Titolo V.

Seminari.

Art. 20. — Presso ciascuno degli istituti indicati nell'articolo precedente può essere istituito, su proposta del Consiglio della Scuola, approvata dal Consiglio di amministrazione, un seminario ai sensi dell'art. 23 del regolamento generale universitario.

Il direttore di ciascun istituto è anche direttore del seminario corrispondente.

Ai seminari possono essere iscritti i laureati in ingegneria, in architettura, in fisica, in chimica e gli allievi della Scuola di ingegneria di Padova che abbiano compiuto tutto il corso degli studi, anche se non abbiano superato tutti gli esami. Sull'ammissione dei giovani giudica il direttore della Scuola, sentito il parere del direttore del seminario. Gli ammessi sono considerati come allievi interni.

Il direttore del seminario prepara il programma degli studi che deve essere sottoposto al Consiglio della Scuola per l'approvazione.

Per conseguire l'attestato di profitto è necessario aver superato gli esami sulle singole materie che il Consiglio della Scuola determinerà come obbligatorie ed aver tenuto inoltre una conferenza sopra argomento stabilito ventiquattro ore prima da apposita Commissione esaminatrice, costituita a norma dell'art. 18, comma 1°, e presieduta dal direttore della Scuola.

Art. 21. — Gli iscritti ai seminari sono tenuti a pagare la tassa d'iscrizione e la sopratassa per gli esami di profitto nella misura che la legge stabilisce per gli studenti delle Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Il provento delle sopratasse per gli esami di profitto sarà ripartito in misura eguale fra i componenti della Commissione esaminatrice.

TITOLO VI.

Disciplina degli studenti.

Art. 22. — Le infrazioni alla disciplina scolatica commesse dagli studenti possono essere colpite colle seguenti sanzioni:

1. Ammonizione;
2. Interdizione temporanea da uno o più corsi;
3. Sospensione da uno o più esami di profitto per un periodo non inferiore a sei mesi;
4. Esclusione temporanea dalla Scuola.

Art. 23. — L'ammonizione viene fatta direttamente dal direttore.

Per l'applicazione delle pene di secondo, terzo e quarto grado il direttore deferisce lo studente al Consiglio della Scuola, che giudica a maggioranza di voti e inappellabilmente.

Lo studente incolpato ha diritto di presentare discolpe per iscritto e può chiedere di essere udito.

Art. 24. — Tutti i giudizî sono resi esecutivi dal direttore.

Le pene di secondo, terzo e quarto grado vengono comunicate ai genitori o al tutore dello studente. La pena di quarto grado viene comunicata a tutte le Università e Istituti superiori del Regno.

Tutte le punizioni prese a carico degli studenti vengono registrate nella loro carriera scolastica e trascritte sui fogli di congedo.

Le disposizioni disciplinari prese in altra Università o Istituto superiore vengono integralmente applicate nella Regia scuola di ingegneria di Padova, nel caso che lo studente punito vi si trasferisca o vi chieda comunque iscrizione.

Art. 25. — Gli studenti i quali isolatamente o in gruppo abbiano, anche fuori dei locali della Scuola, commesso azioni lesive della loro dignità e del loro onore, senza pregiudizio delle sanzioni di legge nelle quali potessero incorrere, saranno passibili di quelle disciplinari di cui ai precedenti articoli.

Art. 26. — Il Consiglio della Scuola potrà dichiarare non valido agli effetti della iscrizione il corso che, a cagione della condotta degli studenti, abbia dovuto subire una prolungata interruzione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:

GIULIANO.

Numero di pubblicazione 276.

REGIO DECRETO 23 ottobre 1930, n. 1876.

Consolidamento del contributo scolastico dovuto dallo Stato al comune di Gorizia per le scuole elementari dell'ex comune di Vertoiba in Campisanti, ai sensi dell'art. 11 della legge 14 giugno 1928, n. 1482.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 2 gennaio 1927, n. 1, e 25 ottobre 1928, n. 2520, coi quali il comune di Vertoiba in Campisanti è stato aggregato al comune di Gorizia;

Visto che, conseguentemente, gli insegnanti elementari del suddetto Comune sono passati a tutti gli effetti dall'amministrazione del Regio provveditorato agli studi di Trieste, alla diretta amministrazione del comune autonomo di Gorizia, a decorrere dal 1° gennaio 1929;

Visto l'art. 11 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, col quale le disposizioni contenute nel 3° e 4° comma dell'art. 1 della stessa legge, per quanto riguarda i concorsi e rimborsi scolastici dovuti dallo Stato ai Comuni che hanno la diretta amministrazione delle scuole elementari, si applicano anche per le scuole amministrate dai Regi provveditorati agli studi nei Comuni aggregati ad altri che abbiano invece la diretta amministrazione delle scuole;

Visto il 3° comma dello stesso art. 1 della citata legge, per il quale i concorsi e rimborsi dello Stato da corrispondersi ai Comuni suddetti sono consolidati nella differenza fra la spesa effettivamente sostenuta per le scuole predette dall'Amministrazione regionale scolastica e direttamente dal Ministero per le scuole non classificate e i contributi dovuti dai Comuni per effetto dell'art. 1 del R. decreto-legge 1° maggio 1924, n. 763, e degli articoli 18 e 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Visti gli atti trasmessi dal Regio provveditore agli studi di Trieste, dai quali risulta che nell'esercizio 1927-1928 quell'Amministrazione scolastica per la gestione delle scuole elementari del comune di Vertoiba in Campisanti, sostenne la effettiva spesa di L. 89.287,26;

Visto che nello stesso esercizio finanziario il Ministero della educazione nazionale non sostenne nessuna spesa per la gestione di scuole non classificate in detto Comune;

Visti i Regi decreti 4 giugno 1925, n. 1309, 16 giugno 1927, n. 1660 e 14 luglio 1927, n. 1870, coi quali, in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 1° maggio 1924, n. 763, e degli articoli 18 e 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, numero 1722, furono rispettivamente consolidati e liquidati a carico del comune di Vertoiba in Campisanti, ora aggregato al comune di Gorizia, i corrispondenti contributi di L. 5002, L. 8000 e L. 4000;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato il consolidamento del contributo annuale dovuto dallo Stato al comune di Gorizia, a titolo di concorsi e rimborsi scolastici, per la diretta amministrazione delle delle scuole elementari del comune aggregato di Vertoiba in Campisanti, in applicazione dell'art. 11 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, il cui ammonotare rimane stabilito nella somma di L. 72.285,26 risultante dall'elenco annesso al presente decreto, a decorrere dal 1° gennaio 1929.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 304, foglio 147. — MANCINI.

Contributo dovuto dallo Stato al comune di Gorizia in esecuzione degli articoli 11 e 13 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, per l'amministrazione diretta delle scuole elementari dell'ex comune di Vertoiba in Campisanti.

POSTI DI RUOLO N. 10.

Spesa sostenuta nell'esercizio 1927-28 dall'Amministrazione scolastica regionale:

1. Stipendi ed assegni al personale di ruolo			L.	83.572,61
2. Retribuzioni per supplenze			»	
3. Compensi per insegnanti facoltativi			»	800 —
4. Concorso ad Enti per scuole a sgravio			»	
5. Contributo 8 % al Monte pensioni			»	4.914,65
6. Spese per: indennità alle Commissioni dei concorsi magistrali; indennità esami; indennità visite fiscali; rimborso R. M. e M. P.; rimborso equivalente alloggio in natura			»	
Spese sostenute direttamente dal Ministero:				
1. Per scuole non classificate			»	
Totale			L.	89.287,26
A dedurre per contributi scolastici a carico del Comune:				
Per l'art. 1 del R. decreto-legge 1º maggio 1924, n. 763	L.	5.002		
Per l'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722	»	8.000		
Per l'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722	»	4.000		
			»	17.002 —
Contributo a carico dello Stato dal 1º gennaio 1929			L.	72.285,26

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
GIULIANO.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Numero di pubblicazione 277.

REGIO DECRETO 18 dicembre 1930, n. 1893.

Approvazione dello statuto organico della Congregazione di carità di Cal di Canale.

N. 1893. R. decreto 18 dicembre 1930, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, è approvato lo statuto organico della Congregazione di carità di Cal di Canale.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1931 - Anno IX

Numero di pubblicazione 278.

REGIO DECRETO 18 dicembre 1930, n. 1894.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Geometra Giuseppe Levis » in Chiomonte.

N. 1894. R. decreto 18 dicembre 1930, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Geometra Giuseppe Levis » in Chiomonte (Torino), viene eretto in ente morale con amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1931 - Anno IX

Numero di pubblicazione 279.

REGIO DECRETO 18 dicembre 1930, n. 1895.

Approvazione dello statuto organico della Congregazione di carità di Egna.

N. 1895. R. decreto 18 dicembre 1930, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, è approvato lo statuto organico della Congregazione di carità di Egna, con alcune modifiche.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1931 - Anno IX

Numero di pubblicazione 280.

REGIO DECRETO 18 dicembre 1930, n. 1896.

Erezione in ente morale dell'Opera pia « Ospedale coniugi Gabelli Chiappari », con sede in Motta Baluffi.

N. 1896. R. decreto 18 dicembre 1930, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Opera pia « Ospedale coniugi Gabelli Chiappari », con sede in Motta Baluffi (provincia di Cremona), viene eretta in ente morale sotto l'amministrazione della Congregazione di carità e ne è approvato con alcune modifiche lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1931 - Anno IX

Numero di pubblicazione 281.

REGIO DECRETO 27 novembre 1930, n. 1897.

Scioglimento dell'Associazione nazionale forestale di mutua assistenza tra il personale d'ordine e di sorveglianza del Real corpo delle foreste e nomina del Regio commissario.

N. 1897. R. decreto 27 novembre 1930, col quale, sulla proposta del Ministro per le corporazioni, è sciolta l'Associazione nazionale forestale di mutua assistenza tra il personale d'ordine e di sorveglianza del Real corpo delle foreste ed è nominato il Regio commissario liquidatore.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1931 - Anno IX

Numero di pubblicazione 282.

REGIO DECRETO 8 gennaio 1931, n. 76.

Modificazione dell'art. 1 dello statuto organico della « Fondazione Granafei ».

N. 76. R. decreto 8 gennaio 1931, col quale, sulla proposta del Ministro per la guerra, viene modificato l'art. 1 dello

statuto organico della « Fondazione Granafei », approvato col R. decreto 25 agosto 1913, n. 1221.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1931 - *Anno IX*

Numero di pubblicazione 283.

REGIO DECRETO 8 gennaio 1931, n. 77.

Modificazioni agli statuti organici di n. 15 fondazioni di carattere militare.

N. 77. R. decreto 8 gennaio 1931, col quale, sulla proposta del Ministro per la guerra, vengono approvate alcune modificazioni agli statuti organici di n. 15 fondazioni di carattere militare.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1931 - *Anno IX*

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1931.

Revoca di autorizzazione ad esercitare l'assicurazione alla Compagnia « The Excess Insurance Company Ltd. », con sede in Londra e rappresentanza per l'Italia in Milano.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti in legge 17 aprile 1925, n. 473; il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito in legge 11 febbraio 1926, n. 254, ed il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito in legge 20 maggio 1928, n. 1133, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la lettera del 7 novembre 1930 con la quale la Società « The Excess Insurance Company Ltd. » comunica di aver cessato di emettere nuove polizze e di aver ceduto fin dal 1921 l'amministrazione del portafoglio precostituito alla Compagnia « The Italian Excess »;

Considerato che la predetta Società trovasi pertanto in istato di liquidazione di fatto;

Decreta:

È revocata alla Compagnia di assicurazione « The Excess Insurance Company Ltd. » con sede in Londra, e legale rappresentanza per l'Italia in Milano, l'autorizzazione ad esercitare nel Regno la assicurazione.

Roma, addì 7 gennaio 1931 - Anno IX

Il Ministro: Bottai.

(1005)

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1931.

Approvazione delle nuove condizioni di polizza, presentate dalla Società di assicurazioni « Alleanza », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti in legge 17 aprile 1925, numero 473; il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito in legge 11 febbraio 1926, n. 254, ed il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito in legge 20 maggio 1928, n. 1133, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda della Società di assicurazioni « Alleanza » con sede in Milano, tendente ad ottenere l'approvazione delle nuove condizioni generali di polizza, per le assicurazioni sulla vita umana, da sostituire a quelle attualmente in vigore;

Considerato che le modifiche proposte possono essere approvate;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato debitamente autenticato, le nuove condizioni generali di polizza per le assicurazioni sulla durata della vita umana, da sostituire a quelle attualmente in vigore, presentate dalla Società anonima di assicurazioni « Alleanza » con sede in Milano.

Roma, addì 5 gennaio 1931 - Anno IX

Il Ministro: Bottai.

(1006)

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1930.

Sostituzione del rappresentante del Ministero dell'aeronautica nel Comitato di coordinamento dei servizi radioelettrici dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 5 del R. decreto 13 giugno 1929-VII, n. 1075, relativo alla istituzione di un Comitato di coordinamento dei servizi radioelettrici dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale 16 luglio 1929-VII, registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 1929, registro 14, foglio 490, col quale fu costituito il suddetto Comitato di coordinamento;

Vista la nota del 28 novembre 1930, con la quale il Ministero dell'aeronautica designa il colonnello Pricolo cav. uff. Francesco, quale proprio rappresentante nel Comitato di cui sopra in sostituzione dell'ex colonnello Celloni ing. cav. Achille, che ha cessato di prestare servizio permanente;

Vista la nota del 9 dicembre 1930 con la quale il Ministero dell'aeronautica dispone di avere un solo rappresentante nel suddetto Comitato e designa a tal uopo il colonnello Pricolo cav. uff. Francesco;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dal 28 novembre 1930 il colonnello dell'aeronautica cav. uff. Pricolo Francesco è chiamato a far parte del Comitato di coordinamento dei servizi radioelettrici dello Stato quale rappresentante del Ministero dell'aeronautica, in sostituzione del colonnello Celloni ing. cav. Achille.

Art. 2.

Il gr. uff. Mirabelli dott. Enrico, rappresentante del Ministero dell'aeronautica nel Comitato di coordinamento dei servizi radioelettrici dello Stato, cessa di far parte del Comitato stesso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 dicembre 1930 - Anno IX

Il Ministro: Ciano.

(1008)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1930.
Contributo di vigilanza stabilito per l'anno 1930, sui premi o contributi per le società di assicurazione incassati nell'anno 1930.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti in legge 17 aprile 1925, numero 473, nonchè il R. decreto 5 aprile 1925, n. 440, convertito in legge 11 febbraio 1926, n. 254, ed il R. decreto 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito in legge 20 maggio 1928, numero 1133, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;
Visto l'art. 30 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, concernente l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia per le persone d'ambo i sessi;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63;

Decreta:

Art. 1.

È stabilito nella misura di L. 0,71 per mille sui premi o contributi incassati per le assicurazioni sulla vita e nella misura di L. 0,41 per mille sui premi o contributi incassati per gli altri rami di assicurazione, il contributo di vigilanza dovuto dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, dalle imprese nazionali ed estere che esercitano l'assicurazione sulla durata della vita umana e contro i danni, dalle imprese di capitalizzazione e di risparmio e dai mediatori autorizzati a collocare all'estero rischi in assicurazione.

Art. 2.

Le misure del contributo di vigilanza stabilite nell'articolo precedente si applicano per l'anno 1930 sui premi o contributi di assicurazione incassati nell'anno 1929.

Roma, addì 30 dicembre 1930 - Anno IX

Il Ministro: BOTTAI.

(1007)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1931.
Revoca dell'autorizzazione concessa alla Banca popolare cooperativa di Alfedena per l'esercizio del credito agrario.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, che reca provvedimenti circa l'ordinamento del credito agrario nel Regno, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e modificato con il R. decreto-legge 29 luglio 1928, n. 2085, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1928, n. 3130;
Visto l'art. 47, terzo comma, delle norme regolamentari per l'esecuzione del precitato R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvate col decreto interministeriale del 23 gennaio 1928, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 febbraio successivo, n. 27, e modificate con decreti interministeriali del 18 giugno 1928, e del 10 maggio 1930, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* rispettivamente del 4 luglio 1928, n. 154, e del 14 giugno 1930, n. 139;
Ritenuto che la Banca popolare cooperativa di Alfedena autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio previste dall'art. 2 del predetto Regio decreto-legge nel territorio delle provincie di Aquila, Chieti, Campobasso e Pescara, con decreto Ministeriale 27 luglio 1928, è stata assorbita dalla Banca agricola commerciale del Mezzogiorno;
Vedute le proposte formulate dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli con nota 17 gennaio 1931, numero 2476;

Decreta:

È revocata l'autorizzazione ad esercitare il credito agrario già concessa alla Banca popolare cooperativa di Alfedena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 febbraio 1931 - Anno IX

Il Ministro: ACERBO.

(1009)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1930.
Ripartizione delle attività e delle passività patrimoniali al 1° gennaio 1926 attinenti alle Casse di previdenza degli impiegati e salariati degli enti locali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 679, convertito nella legge 3 marzo 1927, n. 293;

Decreta:

Art. 1.

Le attività e le passività patrimoniali al 1° gennaio 1926 delle due gestioni della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, riguardanti l'una gli assegni di quiescenza agli impiegati degli enti locali e l'altra quelli ai salariati degli enti locali, vengono determinate e ripartite secondo i criteri indicati negli articoli seguenti.

Art. 2.

Le entrate effettive accertate alla fine di ciascun anno, a partire dal 31 dicembre 1916 fino al 31 dicembre 1925, vengono così ripartite:
a) secondo le risultanze delle scritture: i contributi, i depositi volontari, le tasse di esame per la patente di segretario comunale, le ritenute 1 e 2 % sulle pensioni, i ricuperi di contributi in sede di liquidazione di pensioni e di indennità, i ricuperi di quote di pensioni o di indennità o di riserve matematiche a carico degli enti, gli introiti di rate di pensioni prescritte, gli interessi sui pagamenti rateali di contributi arretrati, gli introiti per rate di pensioni o di indennità restituite, le entrate diverse ed impreviste esclusi gli interessi di mora;
b) in proporzione ai rispettivi importi dei contributi riscossi nell'anno per gli impiegati e per i salariati: le multe e gli interessi di mora.

Art. 3.

Le spese effettive accertate alla fine di ciascun anno, a partire dal 31 dicembre 1916 fino al 31 dicembre 1925, vengono così ripartite:
a) secondo le risultanze delle scritture: le pensioni, le indennità, le restituzioni di versamenti volontari, i rimborsi di contributi, di tasse di esami, di multe e di quote di pen-

sioni non dovute, i premi di operosità speciali al personale delle Prefetture in ragione dell'1 % dei contributi ricuperati;

b) in ragione della metà della somma complessiva pagata nell'anno: le spese di amministrazione, eccezione fatta per i premi di operosità speciali di cui alla precedente lettera *a*) e per le spese di cui alla successiva lettera *c*):

c) in ragione di due terzi a carico della Cassa di previdenza per gli impiegati e di un terzo a carico della Cassa di previdenza per i salariati: le spese dell'Ufficio tecnico relativo agli anni dal 1920 al 1925.

Art. 4.

La differenza fra le entrate e le spese effettive di ciascun semestre, determinate per ciascuna Cassa secondo le norme di cui ai precedenti articoli 2 e 3, viene capitalizzata semestralmente a cominciare dal semestre successivo a quello cui la differenza si riferisce, fino al 31 dicembre 1925, al saggio medio di investimento dei capitali impiegati nell'anno in cui la differenza è stata realizzata.

Art. 5.

Per ciascuna delle due Casse di previdenza viene effettuata la somma delle differenze semestrali fra le entrate e le spese effettive verificatesi dal 1° gennaio 1916 al 31 dicembre 1925, capitalizzate nel modo indicato al precedente art. 4.

Art. 6.

Le specie di attività patrimoniali investite al 31 dicembre 1925, secondo le risultanze dello stato attivo e passivo a quest'ultima data, vengono ripartite come segue:

a) alla Cassa di previdenza degli impiegati sono assegnate le somme liquide già esistenti al 31 dicembre 1915 investite in impieghi fruttiferi, con i relativi interessi capitalizzati semestralmente fino al 31 dicembre 1925 al saggio d'investimento dei capitali dell'anno 1915;

b) alla Cassa di previdenza degli impiegati e a quella dei salariati degli enti locali, viene assegnata la rimanenza, ripartendola in proporzione del patrimonio di ciascuna Cassa accumulato dal 1° gennaio 1916 al 31 dicembre 1925 determinato nel modo di cui al precedente art. 5.

Art. 7.

I crediti rimasti da esigere e i debiti rimasti da pagare al 31 dicembre 1925, sono attribuiti a ciascuna delle due Casse nel modo seguente:

a) secondo le risultanze delle scritture: i contributi rimasti da riscuotere, le quote a carico degli enti sugli assegni conferiti, le ritenute 1 e 2 %, le anticipazioni e gli erronei versamenti di contributi, i versamenti volontari, le pensioni ed indennità conferite e non pagate, le restituzioni di versamenti volontari rimasti da effettuare, l'imposta di ricchezza mobile rimasta da versare, le somme risultanti dal conto debitori e creditori diversi;

b) in propozione dei patrimoni liquidi investiti per le due Casse di previdenza, determinati secondo le norme del precedente art. 6: gli interessi rimasti da riscuotere;

c) in proporzione dei versamenti eseguiti dalle Sezioni di Regia tesoreria provinciale nel 1925 per gli impiegati e per i salariati: i debiti e i crediti delle Sezioni stesse per somme versate in più o in meno in confronto di quelle riscosse;

d) secondo le norme indicate al precedente art. 3: le spese di amministrazione impegnate e rimaste da pagare al 31 dicembre 1925;

e) in ragione della metà per ciascuna Cassa: la consistenza del mobilio.

Art. 8.

Le rate del contributo straordinario da versarsi a decorrere dal 1° gennaio 1926 da quegli impiegati e da quei salariati, i quali, avendo assunto anteriormente a tale data o assumendo in seguito rispettivamente la qualità di salariato o di impiegato, debbano trasferire la loro iscrizione dall'una all'altra delle rispettive Casse di previdenza, dovranno continuare ad essere versate a quella delle due Casse presso la quale il versamento fu iniziato. Esse saranno comprese nell'elenco dei contributi dovuti alla Cassa predetta dall'ente presso cui l'iscritto presta servizio.

Roma, addì 10 novembre 1930 - Anno IX

Il Ministro: MOSCONI.

(1010)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 598 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Barichievich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Barichievich Giovanni, figlio del fu Giovanni e della fu Ragusin Margherita, nato a San Pietro dei Nembi il 16 novembre 1883 e abitante a San Pietro dei Nembi, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Baricelli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Anna Bellanich di Antonio e fu Maria Lettich, nata a San Pietro dei Nembi il 24 marzo 1896.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(258)

N. 676 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926,

che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Barichievich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Barichievich Marco, figlio di Marco e della fu Giovanna Lettich, nato a Lussingrande il 22 luglio 1899 è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Baricelli ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla sorella Maria nata a Lussingrande il 14 luglio 1905.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 19 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(261)

N. 673 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Barichievich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Barichievich Marco, figlio di Marco e della fu Maria Antoncich, nato a Lussingrande il 16 ottobre 1865, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Baricelli ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Antoncich fu Agostino e fu Elena Barichievich, nata a Lussingrande il 18 novembre 1873.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 19 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(262)

N. 679 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Barichievich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Barichievich Agostino, figlio del fu Agostino e della fu Barichievich Maria, nato a Lussingrande il 9 luglio 1881, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Baricelli ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Giuseppina Caramanich fu Giuseppe e di Budinich Caterina, nata a Lussingrande il 24 gennaio 1881, ed alle figlie, nate a Lussingrande: Davida, l'8 marzo 1912; Sava, il 2 luglio 1913.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 19 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(263)

N. 674 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Barichievich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Barichievich Pietro, figlio di Marco e della fu Maria Antoncich, nato a Lussingrande il 15 ottobre 1878, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Baricelli ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Gerolima Barichievich fu Marco e di Gerolima Bellanich, nata a Lussingrande il 25 agosto 1894, ed ai figli, nati a Lussingrande: Marco, il 16 luglio 1922; Maria, il 16 settembre 1923; Gerolima, il 28 agosto 1925; Giovanni, il 1° aprile 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 19 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(264)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni in data 6 febbraio 1931-IX, ha rimesso alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1632, concernente modificazioni alla legge sulle funicolari aeree e ascensori in servizio pubblico.

(1019)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Avviso di rettifica.

Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 1931-IX, a pag. 537, nella Media dei cambi e delle rendite del 3 febbraio 1931, la voce: Peso argentino, oro 12,235, deve rettificarsi in « 13,235 »; e nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 4 febbraio 1931-IX, a pag. 528 (Titoli da accettarsi per cauzione - Obbligazioni fondiarie) al numero d'ordine 60, Casse risparmio provincie lombarde 6 %, deve rettificarsi come segue: « Con cedola 516,45 - Senza cedola 501,45 - Detratto il decimo con cedola 466,31 - Detratto il decimo senza cedola 451,31 ».

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª pubblicazione).

Smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 75 — Numero del certificato provvisorio: 105675 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 20 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Milano — Intestazione: Vezzani Eugenio fu Carlo, domiciliato in Milano — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 78 — Numero del certificato provvisorio: 935 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 17 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Avellino — Intestazione: Urciuoli Eugenio fu Giacomo, domiciliato in Avellino — Capitale: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 79 — Numero del certificato provvisorio: 18975 — Consolidato 5 % — Data di emissione: omessa — Ufficio di emissione: Mantova — Intestazione: Spreafichi Santina di Giulio, domiciliata in Riva di Suzzara — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 80 — Numero del certificato provvisorio: 1208 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 30 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Campobasso — Intestazione: Carosella Gelsumina fu Salvatore, domiciliata in Agnone (Campobasso) — Capitale: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 81 — Numero del certificato provvisorio: 9767 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 15 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Palermo — Intestazione: Palazzolo Faro di Giuseppe, domiciliato in Cinisi (Palermo) — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 82 — Numero del certificato provvisorio: 1797 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Como — Intestazione: Cassa Dopolavoro Monte Grappa di Lecco — Capitale: L. 400.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 83 — Numero del certificato provvisorio: 5262 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 24 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Sassari — Intestazione: Puligheddu Basilio fu Sebastiano, domic. in Oliena (Sassari) — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 85 — Numero del certificato provvisorio: 59788 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 25 febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Roma — Intestazione: Fagiani Oreste fu Francesco, domic. in Poggio Bustone (Rieti) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 86 — Numero del certificato provvisorio: 8220 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 4 febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Grosseto — Intestazione: Borsetti Valentino fu Angelo, domic. in Sorano (Grosseto) — Capitale: L. 500.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, 31 gennaio 1931 - Anno IX.

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

(995)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 31.

Media dei cambi e delle rendite

del 9 febbraio 1931 - Anno IX

Francia	74.88	Oro	368.50
Svizzera	369.05	Belgrado	33.75
Londra	92.858	Budapest (Pengo)	3.34
Olanda	7.677	Albania (Franco oro)	367 —
Spagna	193.20	Norvegia	5.107
Belgio	2.668	Russia (Cervonetz)	98 —
Berlino (Marco oro)	4.546	Svezia	5.115
Vienna (Schillinge)	2.684	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	56.60	Danimarca	5.105
Romania	11.35	Rendita 3.50 %	71.70
Peso Argentino Oro	13.385	Rendita 3.50 % (1902)	66.50
Peso Argentino Carta	5.825	Rendita 3 % lordo	42.425
New York	19.098	Consolidato 5 %	81.25
Dollaro Canadese	19.08	Obblig. Venezie 3.50 %	78.85

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio per la bonifica delle Vallate dei fiumi Tavo, Saline e Fino, in provincia di Pescara

Con decreto Reale 20 novembre 1930, registrato alla Corte dei conti addì 19 gennaio 1931 al registro 10, foglio 70, è stato costituito il Consorzio per la bonifica delle Vallate dei fiumi Tavo e Saline e del fiume Fino, in provincia di Pescara. Della Deputazione provvisoria del nuovo Ente sono stati chiamati a far parte i signori: Palladini cav. Attilio, bar. Gustavo De Landerset, bar.ssa Bice Casamarte, dott. De Nicola Vitangelo, cav. Tito Sabelli, comm. Luigi Cicoria, duca Gennaro Caracciolo di Fiorino, barone Pietro De Landerset.

(1003)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

UFFICIO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Trasferimenti di privative industriali registrati nel 1931. Elenco 1°.

N. 10404, trascritto il 9 aprile 1929.

Trasferimento totale da Hill Edgar Herbert e Hawkins Henry, il primo a mezzo degli esecutori testamentari signora Julia Hill Fletcher e Charles Hebert Hickling, a Nottingham (Gran Bretagna), alla Morton Sundour Fabrics Limited, a Dentenhill, Carlisle (Gran Bretagna), della privativa industriale n. 232338 reg. gen.; vol. 655, n. 15 reg. att., con decorrenza dal 2 agosto 1924, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamenti alle macchine per la produzione di tessuti a maglia ».

(Atto di cessione a firma delle parti del 22 febbraio 1929, registrato il 4 aprile 1929 all'ufficio demaniale di Torino, n. 34950, vol. 505 atti privati).

N. 10405, trascritto il 22 maggio 1929.

Trasferimento totale dalla Société Anonyme S.A.R.A., a Courbevoie (Francia), all'Air-Cooled Motors, Limited, a Londra, della privativa industriale n. 218177 reg. gen.; vol. 649, n. 178 reg. att., con decorrenza dal 27 febbraio 1923, per l'invenzione dal titolo:

« Sistème de refroidissement par air pour moteurs à explosions ».

(Atto di cessione a firma della cedente del 15 aprile 1929, registrato il 15 maggio 1929 all'ufficio demaniale di Torino, n. 42790, vol. 406 atti privati).

N. 10406, trascritto il 22 maggio 1929.

Trasferimento totale da Rochefort François, a Parigi, alla Société Nouvelle des Procédés Rochefort pour l'Alimentation des Moteurs, a Parigi, della privativa industriale n. 220969 reg. gen.; vol. 659, n. 39 reg. att., con decorrenza dal 12 maggio 1923, per l'invenzione dal titolo:

« Injecteur - pulverisateur - vaporisateur de combustible pour moteurs à combustion interne ».

(Atto di cessione a firma del cedente del 15 aprile 1929, registrato il 15 maggio 1929 all'ufficio demaniale di Torino, n. 42791, vol. 506 atti privati).

N. 10407, trascritto il 22 maggio 1929.

Trasferimento totale da Rochefort François, a Parigi, alla Société Nouvelle des Procédés Rochefort pour l'Alimentation des Moteurs, a Parigi, della privativa industriale n. 236029 reg. gen.; vol. 683, n. 56 reg. att., con decorrenza dal 27 dicembre 1924, per l'invenzione dal titolo:

« Dispositivo iniettore, polverizzatore di combustibili per motori a combustione interna ».

(Atto di cessione a firma del cedente del 15 aprile 1929, registrato il 15 maggio 1929 all'ufficio demaniale di Torino, n. 42791, vol. 506 atti privati).

N. 10408, trascritto il 22 maggio 1929.

Trasferimento totale da Rochefort François, a Parigi, alla Société Nouvelle des Procédés Rochefort pour l'Alimentation des Moteurs, a Parigi, della privativa industriale n. 242591 reg. gen.; vol. 703, n. 19 reg. att., con decorrenza dal 22 settembre 1925, per l'invenzione dal titolo:

« Motore a combustione interna, a due tempi, senza valvole ».

(Atto di cessione a firma del cedente del 15 aprile 1929, registrato il 15 maggio 1929 all'ufficio demaniale di Torino, n. 42791, vol. 506 atti privati).

N. 10409, trascritto il 22 maggio 1929.

Trasferimento totale dalla U. S. Light & Heat Corporation, a Niagara Falls (S. U. A.), alla Usl Battery Corporation, a Niagara Falls (S. U. A.), della privativa industriale n. 180522 reg. gen.; vol. 518, n. 142 reg. att., con decorrenza dal 4 dicembre 1919, per l'invenzione dal titolo:

« Méthode d'emmagasinage ou de transport des batteries d'accumulateurs ».

(Atto di cessione a firma della cedente del 3 dicembre 1928, registrato il 14 maggio 1929 all'ufficio demaniale di Torino, n. 42602, vol. 506, atti privati).

N. 10410.

Trasferimento totale dalla U. S. Light & Heat Corporation, a Niagara Falls (S. U. A.), alla Usl Battery Corporation, a Niagara Falls (S. U. A.), della privativa industriale n. 180698 reg. gen.; vol. 518, n. 29 reg. att., con decorrenza dal 26 dicembre 1919, per l'invenzione dal titolo:

« Perfectionnements apportés aux machines à empâter les plaques et aux méthodes pour empâter les plaques d'accumulateurs ».

(Atto di cessione a firma della cedente del 3 dicembre 1928, registrato il 14 maggio 1929 all'ufficio demaniale di Torino, n. 42602, vol. 506, atti privati).

N. 10411, trascritto il 23 maggio 1929.

Trasferimento totale da Vontobel Roberto, a Kilchberg - Zurigo, a Volpato Enrico, a Milano, della privativa industriale n. 226694 reg. gen.; vol. 571, n. 175 reg. att., con decorrenza dal 17 dicembre 1923, per l'invenzione dal titolo:

« Manicotto d'accoppiamento per cavi metallici, fili, ecc. ».

(Atto di cessione a firma delle parti del 29 marzo 1929, registrato il 6 maggio 1929 all'ufficio demaniale di Vimercate, n. 624, vol. 38, atti pubblici).

N. 10412, trascritto il 25 maggio 1929.

Trasferimento totale dalla Societe Lefranc & C.ie, a Parigi, alla Société des Brevets Etrangers Lefranc & C.ie, a Parigi, della privativa industriale n. 231313 reg. gen.; vol. 633, n. 144 reg. att., con decorrenza dal 15 maggio 1924, per l'invenzione dal titolo:

« Procedimento perfezionato per la fabbricazione economica dei cotoni ».

(Atto di cessione a firma delle parti del 17 aprile 1929, registrato il 14 maggio 1929 all'ufficio demaniale di Torino, n. 42599, vol. 506, atti privati).

N. 10413, trascritto il 25 giugno 1929.

Trasferimento totale dalla The Zeidler Corporation, a New York, alla United Stastes Hoffmann Machinery Corporation, a New York, della privativa industriale n. 237518 reg. gen.; vol. 684, n. 207 reg. att., con decorrenza dal 25 febbraio 1925, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamenti nelle presse per abiti » e dell'attestato di complemento n. 256612 reg. gen.

(Atto di cessione a firma delle parti del 20 marzo 1929, registrato il 14 maggio 1929 all'ufficio demaniale di Torino, n. 42598, vol. 506, atti privati).

N. 10414, trascritto il 6 maggio 1929.

Trasferimento totale da Holder Frederick John, Steward Harry e Thornton William Arthur, a Londra, alla Société Anonyme des Automobiles Imperia Excelsior, a Nessonvaux (Belgio), della privativa industriale n. 191914 reg. gen.; vol. 622, n. 45 reg. att., con decorrenza dal 31 ottobre 1920, per l'invenzione dal titolo:

« Perfectionnements aux moteurs à combustion interne à tiroirs ».

(Atto di cessione a firma dei cedenti del 5 giugno 1928, registrato il 19 settembre 1928 all'ufficio demaniale di Genova, n. 17327, vol. 624, atti privati).

N. 10415, trascritto l'11 maggio 1929.

Trasferimento totale da Coggans Joseph, a Glasgow (Gran Bretagna), a Mac Laughlin William Joseph, nella sua qualità di curatore del fallimento del sig. Coggans Joseph, della privativa industriale n. 249148 reg. gen.; con decorrenza dal 15 aprile 1926, per l'invenzione dal titolo:

« Rosetta per soffitto per impianti elettrici ».

(Atto di cessione a firma delle parti del 18 marzo 1929, registrato il 6 maggio 1929 all'ufficio demaniale di Genova, n. 34090, vol. 629, atti privati).

N. 10416, trascritto l'11 maggio 1929.

Trasferimento totale da Coggans Joseph, a Glasgow (Gran Bretagna), a Mac Laughlin William Joseph, nella sua qualità di curatore del fallimento del sig. Coggans Joseph, della privativa industriale n. 244626 reg. gen.; vol. 718, n. 229 reg. att., con decorrenza dal 7 dicembre 1925, per l'invenzione dal titolo:

« Graffetta perfezionata per attacchi per apparecchi di illuminazione ».

(Atto di cessione a firma delle parti del 18 marzo 1929, registrato il 6 maggio 1929 all'ufficio demaniale di Genova, n. 34090, vol. 629, atti privati).

N. 10417, trascritto l'11 maggio 1929.

Trasferimento totale da Coggans Joseph, a Glasgow (Gran Bretagna), a Mac Laughlin William Joseph, in qualità di curatore del fallimento del detto Coggans, a Glasgow, della privativa industriale

n. 259031 reg. gen.; con decorrenza dal 25 marzo 1927, per l'invenzione dal titolo:
« Attacco perfezionato di sostegno per accessorii di illuminazione ».
(Atto di cessione a firma delle parti del 18 marzo 1929, registrato il 6 maggio 1929 all'ufficio demaniale di Genova, n. 34090, vol. 629 atti privati).

N. 10418, trascritto il 31 maggio 1929.
Trasferimento totale dall'American Machine and Foundry Company, a New York, alla The Lakewest Corporation, a New York, della privativa industriale n. 243632 reg. gen.; vol. 714, n. 91 reg. att., con decorrenza dal 27 ottobre 1925, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti nei coperchi per recipienti e metodo della loro fabbricazione ».
(Atto di cessione a firma della cedente del 26 marzo 1929, registrato il 22 maggio 1929 all'ufficio demaniale di Genova, n. 35493, vol. 630 atti privati).

N. 10419, trascritto il 31 maggio 1929.
Trasferimento totale dall'American Machine and Foundry Company, a New York, alla The Lakewest Corporation, a New York, della privativa industriale n. 254151 reg. gen.; con decorrenza dal 14 luglio 1926, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti nelle macchine per l'applicazione di coperchi plastici sulle bottiglie ».
(Atto di cessione a firma della cedente del 26 marzo 1929, registrato il 22 maggio 1929 all'ufficio demaniale di Genova, n. 35493, vol. 630 atti privati).

N. 10420, trascritto il 31 maggio 1929.
Trasferimento totale dall'American Machine and Foundry Company, a New York, alla The Lakewest Corporation, a New York, della privativa industriale n. 254152 reg. gen.; con decorrenza dal 14 luglio 1926, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti nelle macchine per l'applicazione di coperchi plastici sulle bottiglie ».
(Atto di cessione a firma della cedente del 26 marzo 1929, registrato il 22 maggio 1929 all'ufficio demaniale di Genova, n. 35493, vol. 630 atti privati).

N. 10421, trascritto l'11 giugno 1929.
Trasferimento totale dalla O. Collett e Co. A. S., a Oslo (Norvegia), alla Hofgaard-Remington Corporation, a New York, della privativa industriale n. 263833 reg. gen.; con decorrenza dal 18 settembre 1928, per l'invenzione dal titolo:
« Macchina calcolatrice elettrica ».
(Atto di cessione a firma della cedente del 24 gennaio 1929, registrato l'8 giugno 1929 all'ufficio demaniale di Roma, n. 32613, vol. 392 atti privati).

N. 10422, trascritto il 21 giugno 1929.
Trasferimento totale da Nelson Adolph Lincoln, a Detroit, Michigan (S. U. A.), alla Bohn Aluminum & Brass Corporation, a Detroit, Michigan (S. U. A.), della privativa industriale n. 262685 reg. gen.; con decorrenza dal 30 settembre 1927, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti negli stantuffi ».
(Atto di cessione a firma del cedente del 23 marzo 1929, registrato il 23 aprile 1929 all'ufficio demaniale di Roma, n. 27322, vol. 390 atti privati).

N. 10423, trascritto il 21 giugno 1929.
Trasferimento totale da Nelson Adolph Lincoln, a Detroit, Michigan (S. U. A.), alla Bohn Aluminum & Brass Corporation, a Detroit Michigan (S. U. A.), della privativa industriale n. 260538 reg. gen.; con decorrenza dal 25 luglio 1927, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti nei pistoni per motori a combustione interna ».
(Atto di cessione a firma del cedente del 23 marzo 1929, registrato il 23 aprile 1929 all'ufficio demaniale di Roma, n. 27322, vol. 390 atti privati).

N. 10424, trascritto il 21 giugno 1929.
Trasferimento totale da Nelson Adolph Lincoln, a Detroit, Michigan (S. U. A.), alla Bohn Aluminum & Brass Corporation, a Detroit, Michigan (S. U. A.), della privativa industriale n. 260477 reg. gen.; con decorrenza dal 15 luglio 1927, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti nei pistoni ».
(Atto di cessione a firma del cedente del 23 marzo 1929, registrato il 23 aprile 1929 all'ufficio demaniale di Roma, n. 27322, vol. 390 atti privati).

N. 10425, trascritto il 21 giugno 1929.
Trasferimento totale da Nelson Adolph Lincoln, a Detroit, Michigan (S. U. A.), alla Bohn Aluminum & Brass Corporation, a Detroit, Michigan (S. U. A.), della privativa industriale n. 260478 reg. gen.; con decorrenza dal 15 luglio 1927, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti apportati nei pistoni ».
(Atto di cessione a firma del cedente del 23 marzo 1929, registrato il 23 aprile 1929 all'ufficio demaniale di Roma, n. 27322, vol. 390 atti privati).

N. 10426, trascritto l'8 giugno 1929.
Trasferimento totale da Hennebutte Henri e Goutal Edouard, a Parigi, alla S. A. La Carbonite, a Gennevilliers (Francia), della privativa industriale n. 226950 reg. gen.; vol. 576, n. 25 reg. att., con decorrenza dal 28 dicembre 1923, per l'invenzione dal titolo:
« Disposizione per il trattamento di legna, torbe, ligniti e qualunque altra sostanza carbonizzabile più o meno umida ».
(Atto di cessione a firma dei cedenti del 21 febbraio 1929, registrato il 26 marzo 1929 all'ufficio demaniale di Torino, n. 34151, vol. 505 atti privati).

N. 10427, trascritto l'8 giugno 1929.
Trasferimento totale da Hennebutte Henri e Goutal Edouard, a Parigi, alla S. A. La Carbonite, a Gennevilliers (Francia), della privativa industriale n. 238354 reg. gen.; vol. 684, n. 18 reg. att., con decorrenza dal 21 marzo 1925, per l'invenzione dal titolo:
« Processo per la fabbricazione a bassa temperatura di un comstibile in formelle », e dell'attestato di complemento n. 238354 reg. gen.
(Atto di cessione a firma dei cedenti del 21 febbraio 1929, registrato il 26 marzo 1929 all'ufficio demaniale di Torino, n. 34151, vol. 505 atti privati).

N. 10428, trascritto l'8 giugno 1929.
Trasferimento totale da Hennebutte Henri e Goutal Edouard, a Parigi, alla S. A. La Carbonite, a Gennevilliers (Francia), della privativa industriale n. 243437 reg. gen.; vol. 707, n. 39, reg. att., con decorrenza dal 17 ottobre 1925, per l'invenzione dal titolo:
« Sistema di fabbricazione di agglomerati e di carboni attivi in formelle ».
(Atto di cessione a firma dei cedenti del 21 febbraio 1929, registrato il 26 marzo 1929 all'ufficio demaniale di Torino, n. 34151, vol. 505 atti privati).

N. 10429, trascritto l'8 giugno 1929.
Trasferimento totale da Hennebutte Henri e Goutal Edouard, a Parigi, alla S. A. La Carbonite, a Gennevilliers (Francia), della privativa industriale n. 246116 reg. gen.; vol. 716, n. 26 reg. att., con decorrenza dal 2 febbraio 1926, per l'invenzione dal titolo:
« Processo per la produzione di combustibili agglomerati aventi grande resistenza meccanica ».
(Atto di cessione a firma dei cedenti del 21 febbraio 1929, registrato il 26 marzo 1929 all'ufficio demaniale di Torino, n. 34151, vol. 505 atti privati).

N. 10430, trascritto l'8 giugno 1929.
Trasferimento totale da Hennebutte Henri e Goutal Edouard, a Parigi, alla S. A. La Carbonite, a Gennevilliers (Francia), della privativa industriale n. 257204 reg. gen.; con decorrenza dal 15 febbraio 1927, per l'invenzione dal titolo:
« Sistema di alimentazione simultanea dei gasogeni con combustibili solidi adatti e con combustibili liquidi per l'alimentazione dei motori ad esplosione ».
(Atto di cessione a firma dei cedenti del 21 febbraio 1929, registrato il 26 marzo 1929 all'ufficio demaniale di Torino, n. 34151, vol. 505 atti privati).

N. 10431, trascritto l'8 giugno 1929.
Trasferimento totale da Hennebutte Henri e Goutal Edouard, a Parigi, alla S. A. La Carbonite, a Gennevilliers (Francia), della privativa industriale n. 246728 reg. gen.; vol. 719, n. 102 reg. att., con decorrenza dal 25 febbraio 1926, per l'invenzione dal titolo:
« Disposizione per la carbonizzazione della legna e di materiali analoghi nei forni mobili e smontabili ».
(Atto di cessione a firma dei cedenti del 21 febbraio 1929, registrato il 26 marzo 1929 all'ufficio demaniale di Torino, n. 34151, vol. 505 atti privati).

N. 10432, trascritto il 3 luglio 1929.
Trasferimento totale dalla Società Radiotelemeccanica Italiana Fiamma, a Roma, alla Officina Radiotelegrafica ed Elettrotecnica del Genio Militare, a Roma, della privativa industriale n. 163444 reg. gen.; vol. 568, n. 65 reg. att., con decorrenza dal 7 dicembre 1917, per l'invenzione dal titolo:
« Dispositivo per comando a distanza per mezzo delle onde elettromagnetiche di apparecchi radiotelegrafici ».
(Atto di cessione a firma delle parti del 7 aprile 1928, registrato il 19 giugno 1928 all'ufficio demaniale di Roma, n. 5612, vol. 458, atti pubblici).

N. 10433, trascritto il 3 luglio 1929.
Trasferimento totale dalla Società Radiotelemeccanica Italiana Fiamma, a Roma, alla Officina Radiotelegrafica ed Elettrotecnica del Genio Militare, a Roma, della privativa industriale n. 251981 reg. gen.; con decorrenza dal 14 giugno 1923, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti alle stazioni riceventi e trasmittenti radiotelegrafiche e radiotelefoniche ».
(Atto di cessione a firma delle parti del 7 aprile 1928, registrato il 19 giugno 1928 all'ufficio demaniale di Roma, n. 5612, vol. 458, atti pubblici).

N. 10434, trascritto il 3 luglio 1929.
Trasferimento totale dalla Società Radiotelemeccanica Italiana Fiamma, a Roma, alla Officina Radiotelegrafica ed Elettrotecnica del Genio Militare, a Roma, della privativa industriale n. 233993 reg. gen.; vol. 640, n. 129 reg. att., con decorrenza dal 7 ottobre 1924, per l'invenzione dal titolo:
« Selettore a lamine vibranti per ottenere l'apertura di una fessura praticata in una parete opaca per tutta la durata del passaggio in un circuito eccitatore di una corrente alternata o pulsante di frequenza ben determinata allo scopo di lasciar passare durante detto periodo una radiazione di qualunque tipo o natura ».
(Atto di cessione a firma delle parti del 7 aprile 1928, registrato il 19 giugno 1928 all'ufficio demaniale di Roma, n. 5612, vol. 458, atti pubblici).

N. 10435, trascritto il 3 luglio 1929.
Trasferimento totale dalla Società Radiotelemeccanica Italiana Fiamma, a Roma, alla Officina Radiotelegrafica ed Elettrotecnica del Genio Militare, a Roma, della privativa industriale n. 233996 reg. gen.; vol. 640, n. 132 reg. att., con decorrenza dal 7 ottobre 1924, per l'invenzione dal titolo:
« Soccorritore selettore elettrico a lamina vibrante per chiudere un circuito quando il soccorritore stesso è eccitato da una corrente alternata o pulsante di frequenza ben determinata e mantenerlo chiuso per tutta la durata del passaggio di detta corrente ».
(Atto di cessione a firma delle parti del 7 aprile 1928, registrato il 19 giugno 1928 all'ufficio demaniale di Roma, n. 5612, vol. 458, atti pubblici).

N. 10436, trascritto il 3 luglio 1929.
Trasferimento totale dalla Società Radiotelemeccanica Italiana Fiamma, a Roma, alla Officina Radiotelegrafica ed Elettrotecnica del Genio Militare, a Roma, della privativa industriale n. 244559 reg. gen.; vol. 711, n. 146 reg. att., con decorrenza dal 12 dicembre 1925, per l'invenzione dal titolo:
« Relais soccorritore a tempo, a valvola termoionica » e dell'attestato di complemento n. 256255 re. gen.
(Atto di cessione a firma delle parti del 7 aprile 1928, registrato il 19 giugno 1928 all'ufficio demaniale di Roma, n. 5612, vol. 458, atti pubblici).

N. 10437, trascritto il 3 luglio 1929.
Trasferimento totale dalla Società Radiotelemeccanica Italiana Fiamma, a Roma, alla Officina Radiotelegrafica ed Elettrotecnica del Genio Militare, a Roma, della privativa industriale n. 244560 reg. gen.; vol. 711, n. 147 reg. att., con decorrenza dal 12 dicembre 1925, per l'invenzione dal titolo:
« Trasmettitore di vibrazioni ».
(Atto di cessione a firma delle parti del 7 aprile 1928, registrato il 19 giugno 1928 all'ufficio demaniale di Roma, n. 5612, vol. 458, atti pubblici).

N. 10438, trascritto il 3 luglio 1929.
Trasferimento dalla Società Radiotelemeccanica Italiana Fiamma, a Roma, alla Officina Radiotelegrafica ed Elettrotecnica del Genio Militare, a Roma, della privativa industriale n. 255086 reg. gen.; con decorrenza dal 20 dicembre 1926, per l'invenzione dal titolo:
« Dispositivo per ottenere una corrente pulsante di frequenza fissa e ben determinata a mezzo di lamine vibranti ».
(Atto di cessione a firma delle parti del 7 aprile 1928, registrato il 19 giugno 1928 all'ufficio demaniale di Roma, n. 5612, vol. 458, atti pubblici).

N. 10439, trascritto il 16 gennaio 1930.
Trasferimento totale da Lucantonio Romeo, De Luce Guglielmo e Guerra Ferruccio, a Napoli, a De Luce Guglielmo e Guerra Ferruccio, a Napoli, della privativa industriale n. 270469 reg. gen.; con decorrenza dal 10 luglio 1929, per l'invenzione dal titolo:
« Sistema ed apparecchio aventi per iscopo di sopprimere la vampata nelle bocche da fuoco e, parzialmente, il rumore ».
(Atto di cessione a firma delle parti del 13 gennaio 1930, registrato il 13 gennaio 1930 all'ufficio demaniale di Napoli, n. 944, vol. 2, atti privati).

N. 10440, trascritto il 16 gennaio 1930.
Trasferimento totale da Lucantonio Romeo, De Luce Guglielmo e Guerra Ferruccio, a Napoli, a De Luce Guglielmo e Guerra Ferruccio, a Napoli, della privativa industriale n. 270629 reg. gen.; con decorrenza dal 10 luglio 1929, per l'invenzione dal titolo:
« Sistema ed apparecchio aventi per iscopo di sopprimere la vampata nelle bocche da fuoco e, parzialmente, il rumore ».
(Atto di cessione a firma delle parti del 13 gennaio 1930, registrato il 13 gennaio 1930 all'ufficio demaniale di Napoli, n. 944-2, vol. 18, atti privati).

N. 10441, trascritto il 27 marzo 1930.
Trasferimento totale da De Luce Guglielmo e Guerra Ferruccio, a Napoli, alla Società Italiana Miglioramento Armi (S.I.M.A.), a Napoli, della privativa industriale n. 270469 reg. gen.; con decorrenza dal 10 luglio 1929, per l'invenzione dal titolo:
« Sistema ed apparecchio avente per iscopo di sopprimere la vampata nelle bocche da fuoco, e, parzialmente, il rumore ».
(Atto di costituzione di società del 16 gennaio 1930, registrato il 27 gennaio 1930 all'ufficio demaniale di Napoli, n. 9546, vol. 391, atti pubblici).

N. 10442, trascritto il 27 marzo 1930.
Trasferimento totale da De Luce Guglielmo e Guerra Ferruccio, a Napoli, alla Società Italiana Miglioramento Armi (S.I.M.A.), a Napoli, della privativa industriale n. 270629 reg. gen.; con decorrenza dal 10 luglio 1929, per l'invenzione dal titolo:
« Sistema ed apparecchio avente per iscopo di sopprimere la vampata nelle bocche da fuoco, e, parzialmente, il rumore ».
(Atto di costituzione di società del 16 gennaio 1930, registrato il 27 gennaio 1930 all'ufficio demaniale di Napoli, n. 9546, vol. 391, atti pubblici).

N. 10443, trascritto il 3 aprile 1929.
Trasferimento totale da Donelli Alfredo, a Roma, alla Società Anonima Ottico-Meccanica Italiana, a Roma, della privativa industriale n. 258793 reg. gen.; con decorrenza dal 17 maggio 1927, per l'invenzione dal titolo:
« Macchina per proiezioni cinematografiche ».
(Atto di cessione a firma delle parti del 12 marzo 1929, registrato il 15 marzo 1929 all'ufficio demaniale di Roma, n. 23385, vol. 388, atti privati).

Roma, gennaio 1931 - Anno IX.

Il direttore: A. JANNONI

(189)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.